

Il Tar Lazio ha condannato il ministero, se non trova i fondi arriva il commissario

Ai licei musicali un'ora in più L'incremento impone al Miur la revisione dell'organico

DI CARLO FORTE

Il ministero dell'istruzione dovrà ripristinare la seconda ora settimanale di primo strumento musicale nel primo e nel secondo anno di corso nei licei musicali. Lo ha ordinato il Tar del Lazio all'esito di un giudizio di ottemperanza riguardante la sentenza n. 5792/2018, sempre del Tar Lazio, con un provvedimento pubblicato l'8 ottobre scorso (9801/2018).

L'esecuzione della sentenza comporterà la costituzione di 400 nuove cattedre in tutta Italia. Cattedre per le quali, allo stato attuale, non vi sarebbe alcuna copertura finanziaria. L'amministrazione, infatti, contava di ripristinare la seconda ora di strumento musicale non da quest'anno, ma dal 1° settembre 2019. Per dare attuazione alla sentenza il Tar ha assegnato al ministero 30 giorni di tempo dalla data della notifica.

Qualora l'amministrazione non dovesse procedere entro tale termine, il collegio ha già nominato il prefetto di Roma come commissario ad acta assegnando

ulteriori 30 giorni per l'esecuzione. Considerato che, nella migliore delle ipotesi, le ore in più di primo strumento musicale saranno ripristinate non prima della fine di novembre, le relative disponibilità dovranno essere necessariamente assegnate ai supplenti. L'articolo 455 del decreto legislativo 297/94, infatti, vieta all'amministrazione di disporre movimenti dopo il ventesimo giorno di lezione. E ciò preclude agli uffici la possibilità di disporre ulteriori utilizzazioni sulle nuove disponibilità che insorgeranno per effetto dell'esecuzione della sentenza.

L'esecuzione avrà valore su tutto il territorio nazionale, perché le sentenze di annullamento del Tar Lazio, travolgendo l'atto impugnato, determinano un vuoto normativo che l'amministrazione è tenuta a riempire secondo il comando contenuto nella sentenza. Nel caso specifico: ripristinando la seconda ora di primo strumento in tutti i licei d'Italia.

La vicenda nasce da un ricorso collettivo che era stato accolto dal Tar Lazio con la sentenza 5792/2018

disponendo l'annullamento della nota 16041, emanata dal ministero dell'istruzione il 29 marzo scorso. L'annullamento non aveva riguardato l'intera nota, ma solo la parte nella quale veniva disposta la riduzione delle ore di insegnamento del primo strumento musicale nel primo e nel secondo anno di corso da due a una sola ora settimanale.

La riduzione dell'orario di insegnamento frontale del primo strumento era stata motivata dal ministero dell'istruzione con le carenze della dotazione organica. Ma i giudici hanno spiegato che tale carenza «non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei».

A questo proposito, infatti, il piano di studi previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 15.3.2010, n. 89 (si veda l'allegato E) prevede, per i primi due anni di corso, 99 ore di insegnamento annuale di esecuzione e interpretazione (la dicitura con la quale viene indicato l'insegnamen-

to dello strumento musicale). Tale insegnamento, peraltro, è impartito in riferimento ad uno strumento prioritario (cosiddetto primo strumento) il cui corso dura per tutti e 5 gli anni, che occupa 66 ore annuali per i primi due anni (due ore di lezione settimanali).

E le rimanenti 33 ore annuali (un'ora di lezione settimanale) vengono dedicate allo studio di un secondo strumento musicale, il cui corso dura fino al quarto anno. Mentre nell'ultimo anno di corso (il 5°) gli allievi studiano solo lo strumento principale con lezioni di due ore la settimana. La

ratio della diversa distribuzione delle ore di lezione va individuata nella necessità di sostenere maggiormente gli allievi nei primi due anni di corso. E cioè nella delicata fase del cosiddetto impianto, che richiede una maggiore presenza da parte del maestro.

La legge prevede, inoltre, che le lezioni di primo strumento durino un'ora nel quarto e nel quinto anno. E poi, nel quinto anno, a seguito della cessazione dello studio del secondo strumento, si ritorni le due ore settimanali per lo studio dello strumento principale.

— © Riproduzione riservata —

